



POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPA DI CALORE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

- ✓ *la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;*
- ✓ *la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.*

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostengono le spese di riqualificazione energetica;- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.</p>
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none">- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;- dotati di "impianto termico", così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D sull'ecobonus².
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale** del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedere le faq n. 5D e 6D³).
- Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un **coefficiente di prestazione (COP/GUE)** e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un **indice di efficienza energetica (EER)** almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'**allegato I al D.M. 06/08/2009**.
- Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (*inverter*), i pertinenti **valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%**.
- Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
- Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al D.Lgs. 28/2011 (**COP>2,6**).

Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore.
- Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁴, **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:

- originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, ove previsto, da un tecnico abilitato;
- **schede tecniche delle pompe di calore installate;**
- **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra⁵.

Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁶ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;



- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

³ Le *faq* n. 5D e 6D sull'ecobonus possono essere consultate all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

⁴ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁵ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁶ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line").

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.